

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3127

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARASCIA, CODACCI-PISANELLI, VISCHIA, AGRIMI, SCHIRATTI, GOZZI,  
GEREMIA, FINA, TRUZZI, DE MARZI, DE MARIA, SEMERARO GABRIELE,  
BURATO, CERVONE, PIGNATELLI**

*Annunziata il 31 luglio 1957*

**Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La struttura, i compiti ed il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti e regolati dal regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452; mentre le norme che disciplinano la coltivazione indigena del tabacco risultano stabilite dal regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Tali disposizioni legislative, anche se nel tempo hanno subito numerose modifiche quasi sempre di dettaglio — tenuto conto degli sviluppi della produzione del tabacco, della progressiva affermazione dei principi democratici e dei nuovi indirizzi in campo economico — non rispondono, oggi, tuttavia, alle esigenze del settore produttivo in esame.

Allo scopo, non solo di adeguare le vigenti disposizioni alle sopradette esigenze, ma di favorire l'ulteriore sviluppo di questa attività tanto importante nel campo economico e sociale, si rende necessario proporre alcune modifiche, che qui di seguito illustriamo.

1<sup>o</sup>) *Istituzione di una Commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi allo stato secco sciolto ed in colli.*

Attualmente per le consegne del tabacco secco allo stato sciolto alle Agenzie del monopolio e per quanto attiene alle Concessioni di manifesto, l'articolo 58 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco prevede una Commissione di perizia costituita:

di un componente, che la presiede, nominato dal presidente del tribunale avente giurisdizione nel territorio ove esiste il magazzino di consegna e che abbia riconosciuta competenza in materia;

di un funzionario delegato dal Ministero delle finanze;

di un delegato dei coltivatori (concessionari di manifesto).

In caso di disaccordo sul valore della partita e sui campioni preventivamente prelevati dalla stessa, la legge prevede il ricorso al Ministro delle finanze, il quale, in linea di fatto, si avvale di una Commissione centrale

(operante presso la Direzione generale dei monopoli in Roma) formata esclusivamente da funzionari del monopolio.

Sembra pertanto logico — ed è questo lo scopo del presente disegno di legge — che il principio della pariteticità, che risulta già sancito per la Commissione di cui al ricordato articolo 58 del regolamento, sia opportunamente esteso alla Commissione di seconda istanza, chiamata a formulare un definitivo giudizio sull'effettivo valore della partita in contestazione e ciò nei modi previsti dal presente disegno di legge.

Per quanto riguarda i concessionari speciali la perizia dei prodotti in colli che i medesimi consegnano all'Amministrazione, viene oggi effettuata da una Commissione composta esclusivamente da funzionari del monopolio. Il concessionario può assistere, ma solo in veste di osservatore, non ammettendosi che lo stesso possa comunque fare valere le proprie ragioni.

Unico diritto per il concessionario che non ritenesse soddisfacente la valutazione della partita, è quello, non firmando il verbale di perizia, di procedere direttamente, entro un anno, all'esportazione del tabacco. Tale facoltà concessa al concessionario speciale è però soltanto teorica perché non è possibile al singolo produttore affrontare improvvisamente e saltuariamente il mercato estero anche quando si tratta di partite che per la loro entità si presterebbero ad essere presentate agli acquirenti stranieri. La cosa diventa poi assolutamente inattuabile nel caso delle piccole e medie partite, che interessa la stragrande maggioranza delle concessioni speciali.

Si ravvisa perciò indispensabile che, in analogia di quanto si verifica in ogni altro settore di attività, il concessionario speciale sia messo in condizioni di poter difendere adeguatamente i suoi prodotti mediante forme realmente concrete di tutela. Tanto più che il concessionario ha, a sua volta, acquistato il prodotto in contraddittorio col coltivatore, e tenendo presente inoltre che l'unico acquirente del tabacco è l'Amministrazione.

È, inoltre, logico che, a somiglianza di quanto già avviene per i concessionari di manifesto, i concessionari speciali che presentano i tabacchi in colli abbiano la possibilità — anche in prima istanza — di ottenere la valutazione del prodotto da parte di una Commissione paritetica. Tuttavia, per non innovare eccessivamente la norma in vigore, si ritiene sufficiente la istituzione di una

Commissione centrale di appello nella composizione proposta con l'articolo 2 del presente disegno di legge e con il compito di giudicare inappellabilmente sulla attribuzione del valore da assegnarsi alle partite il cui prezzo non sia stato accettato dal concessionario.

La innovazione di cui è cenno, accordando una sufficiente garanzia agli interessati (concessionari di manifesto e concessionari speciali), contribuirà in misura notevole a determinare, nel settore in esame, fiducia e tranquillità.

*2°) Modificazione dell'attuale composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.*

A questo proposito, con l'articolo 4 si propone la inclusione nel sopradetto Consiglio di amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392, successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, e dalla legge 20 ottobre 1949, n. 840:

di un direttore generale, designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in rappresentanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

di un direttore generale, designato dal Ministro per l'industria e commercio, in rappresentanza del Ministero dell'industria ed il commercio;

di un rappresentante dei coltivatori di tabacco e di un rappresentante dei concessionari speciali designati rispettivamente dalle Organizzazioni specifiche a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali.

La modifica proposta si rende utile e necessaria per consentire a questo importantissimo Organo un esame sempre più ampio ed una più completa e adeguata trattazione dei numerosi e complessi problemi che interessano la produzione del tabacco, la quale, non bisogna dimenticarlo, costituisce la base dell'attività del monopolio.

La presenza dei previsti rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei monopoli, le cui proposte, pur essendo un Organo prettamente consultivo, devono essere tenute presenti dal Ministro delle finanze nell'adozione delle definitive decisioni, costituisce una esigenza che sinora non è stata sufficientemente avvertita e valutata.

Né varrebbe obiettare che le anzidette categorie (coltivatori e concessionari speciali) rientrano tra i fornitori dell'Amministrazione, perché tanto gli uni quanto gli altri non hanno la qualità giuridica dei fornitori, ma più esattamente di privati che esercitano, mediante la concessione, un'attività parificata a un pubblico servizio, in quanto attività riservata al monopolio statale. Non si tratta, perciò, di fornitori, ma di privati partecipanti all'esercizio di un'attività pubblica di monopolio.

Si deve aggiungere, inoltre, che dell'attuale Consiglio d'amministrazione già fanno parte 3 componenti in rappresentanza degli impiegati e dei salariati del monopolio.

3<sup>o</sup>) *Commissione per la formulazione delle tariffe di acquisto dei tabacchi secchi allo stato sciolto ed in colli e delle relative caratteristiche.*

Tale Commissione ha lo scopo di valutare i vari e necessari elementi raccolti dagli Uffici dell'Amministrazione e dalle Organizzazioni di categoria interessate, idonei per la migliore determinazione delle tariffe di acquisto dei tabacchi secchi allo stato sciolto ed in colli e di formulare un motivato e possibilmente collegiale parere al Consiglio di amministrazione.

Compito della Commissione è anche quello di indicare le caratteristiche che devono corrispondere alle varie classi e gradi, nonché i relativi criteri e sistemi per una sempre più razionale valutazione dei prodotti.

Attualmente questi compiti vengono assolti dagli Uffici dell'amministrazione, ma si ritiene che la istituzione di una apposita commissione a carattere permanente, nella quale siano rappresentati l'Amministrazione e le categorie produttrici, consentendo la esposizione dei vari punti di vista e la discussione degli stessi in relazione alle numerose e complesse esigenze della produzione e del suo impiego, offrirebbe al Consiglio di amministrazione la possibilità di sottoporre all'ap-

provazione del Ministro provvedimenti sempre più organici ed adeguati. Inoltre, il sistema suggerito è l'unico che offre la possibilità — in un clima di sana democrazia — di attuare la responsabile collaborazione tra categorie produttrici e Monopolio nell'interesse superiore della tabacchicoltura.

Del resto questa collaborazione esiste, ed è operante, in molti altri settori dell'Amministrazione dello Stato, mentre, per quanto attiene allo specifico settore in esame, negli altri Paesi, assoggettati al monopolio dei tabacchi, sono proprio le categorie produttrici che, in condizioni di perfetta parità con l'Amministrazione, procedono alla determinazione cui, solo consultivamente, dovrebbe assolvere la Commissione prevista dall'articolo 5 del presente disegno di legge. Nella vicina Francia, ad esempio, la determinazione annuale dei prezzi di acquisto dei tabacchi indigeni; le norme di applicazione degli stessi, ecc. (come prevede il decreto n. 50-1272 del 12 ottobre 1950) sono demandate alla competenza di una apposita commissione paritetica, che è presieduta da un consigliere di Stato, assistito da un rappresentante del Ministro delle finanze e da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura.

4<sup>o</sup>) *Destinazione degli anticipi concessi dall'Amministrazione alle ditte concessionarie speciali.*

La richiesta di cui all'articolo 6 trae motivo dalla inderogabile esigenza di garantire al coltivatore il prezzo del prodotto consegnato alla ditta concessionaria e di accordare allo stesso la necessaria tranquillità in qualsiasi evenienza.

A tale scopo, l'articolo 6 dispone che l'anticipazione accordata dal monopolio al concessionario venga impiegata, nei 30 giorni dal ritiro del prodotto, per il pagamento al coltivatore del prezzo del tabacco.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita presso il Ministero delle finanze la Commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi.

È attribuito alla Commissione anzidetta l'esame dei ricorsi proposti dal direttore o dal concessionario ai sensi del quarto e del quinto comma dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, nonché i ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 89 del medesimo regolamento modificato dall'articolo 3 della presente legge.

### ART. 2.

La Commissione centrale di appello per la valutazione del tabacco, istituita dall'articolo precedente, è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta:

a) da un presidente scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale dei dottori agronomi ed avente particolare competenza in materia di tabacchi;

b) da un funzionario tecnico della carriera direttiva, appartenente alla Amministrazione dei monopoli;

c) da un tecnico indicato dai concessionari e da un tecnico indicato dai coltivatori mediante designazione da parte delle rispettive organizzazioni specifiche a carattere nazionale.

La Commissione è assistita da un segretario, senza diritto di voto, designato dal Ministro delle finanze.

Ogni membro della Commissione deve avere un supplente, scelto coi medesimi criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), che entra in funzione nell'assenza del titolare.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con la presenza di tre membri.

Nelle controversie previste dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco interviene il tecnico designato dall'Organizzazione dei coltivatori e nelle controversie previste dall'articolo 1 della presente legge interviene il tecnico designato dall'Organizzazione dei concessionari.

## ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alla seduta della Commissione ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve risultare se egli accetta o meno il giudizio della Commissione. Il concessionario che non accetta il giudizio della Commissione può ricorrere entro trenta giorni alla Commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi di cui all'articolo 1 della presente legge, a meno che non domandi di esportare la partita, applicando le norme dell'articolo 91 ».

## ART. 4.

Fanno parte del Consiglio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in aggiunta alle persone indicate dall'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, un direttore generale del Ministero dell'agricoltura designato dal Ministro per l'agricoltura; un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio designato dal Ministro per l'industria e commercio; un rappresentante dei coltivatori di tabacco e un rappresentante dei concessionari speciali designati rispettivamente dalle Organizzazioni specifiche a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali.

## ART. 5.

Le tariffe dei tabacchi greggi allo stato sciolto e condizionati in colli, nonché le caratteristiche delle singole classi o gradi ed i criteri per la loro applicazione, vengono stabilite dal Ministro delle finanze su proposta del Consiglio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, all'uopo, si avvarrà di una Commissione tecnica nominata dal Ministro delle finanze e composta: da un consigliere di Stato, che la presiede; da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli; da un rappresentante dei coltivatori e da un rappresentante dei concessionari speciali, designati rispettivamente dalle Organizzazioni specifiche a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali.

ART. 6.

L'anticipazione prevista dall'articolo 92 del regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi deve essere destinata anzitutto a garantire, nei 30 giorni dal ritiro del prodotto, il pagamento del prezzo del tabacco consegnato dai coltivatori al concessionario speciale.